



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie


IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Dott. Claudia Rossi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore



nella seduta del 11/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente espone di essersi accollata, in occasione di una compravendita, un mutuo, con adesione a «una polizza collettiva [...] denominata "X proteggi mutuo" a copertura di vari rischi (morte, invalidità, inabilità, malattia e disoccupazione)». Il relativo premio era versato in unica soluzione ed «è stato, da Banca IX, anticipato con contestuale concessione di un prestito personale (c.d. Proteggi Mutuo)» a rimborso rateale.

In data 20 gennaio 2010, il predetto mutuo veniva estinto con surrogazione, tramite finanziamento concesso da altro intermediario e a sua volta accompagnato da un'assicurazione sulla vita. La cliente, pertanto, richiedeva «di provvedere alla restituzione parziale del premio non goduto in modo da estinguere anche il relativo prestito personale». Tuttavia, tale domanda non era positivamente riscontrata «richiamando l'art. 1.5 delle Condizioni Contrattuali secondo il quale "in caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del contratto ...le coperture



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurative di cui alla presente polizza convenzione rimarranno in vigore a favore dell'assicurato, quale nuovo beneficiario».

Con reclamo del 28 maggio 2010, la ricorrente, eccependo la nullità della predetta clausola *«al sensi dell'art. 8 c. 3 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7»*, chiedeva *«alla Banca [...], soggetto mutuante originario, di restituire – in conformità alle Linee Guida Abi-Ania – “la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” (opzione valida anche nel caso di “pagamento del premio anticipato dal mutuante”) da utilizzare per l'estinzione totale o parziale del prestito personale»* o, in alternativa, *«di dar corso – sempre in conformità alle Linee Guida Abi – Ania – alle eventuali soluzioni diverse che la Banca [...] abbia adottato per venire incontro alle esigenze della propria clientela in relazione alle assicurazioni che assistono mutui oggetto di surroga»*, nonché alla compagnia assicuratrice di *«assumere i comportamenti conseguenti».*

Rispondeva l'intermediario con nota del 15 giugno 2010, ribadendo che *«In caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo del mutuo da parte di un terzo, le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione rimarranno in vigore in favore dell'Assicurato, quale nuovo beneficiario».*

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la cliente rileva preliminarmente che la richiesta di rimborso dalla stessa formulata riguarda la banca, e non la compagnia di assicurazioni, stante la *«intima connessione, generatrice di riflessi giuridici, esistente fra le operazioni di mutuo immobiliare, contratto di assicurazione e prestito personale».* Ne deriverebbe il collegamento tra i predetti negozi, tale che *«le vicende del mutuo, contratto primo e principale, influenzano necessariamente la vita e il funzionamento del contratto di assicurazione che, a sua volta, incide sul prestito personale servito per stipularlo».* La ricorrente contesta, altresì, la validità della clausola invocata dall'intermediario per sostenere la sopravvivenza dell'assicurazione rispetto al mutuo, e denuncia *«l'invalidità del contratto per inosservanza di norme imperative»* stante la violazione del regolamento ISVAP 5/2006. Conclude con la richiesta che l'ABF dichiari *«l'estinzione del contratto di assicurazione del contratto di prestito personale»* e *«disponga, a carico della banca che li ha percepiti, la restituzione pro quota ed in funzione del tempo non goduto, dei caricamenti applicati sul contratto di assicurazione previo accertamento della loro entità».*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Replica la resistente a mezzo di controdeduzioni del 14 dicembre 2010, rilevando, preliminarmente, che *«Per quanto concerne [...] le contestazioni proposte dalla parte circa l'estinzione della polizza assicurativa a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, confermiamo come tale operazione non potesse che attenersi esclusivamente alla competenza della compagnia assicurativa che eroga la copertura stessa»*. Nel merito delle predette contestazioni, evidenzia l'intermediario: *«Le condizioni contrattuali che all'art. 1.5 prevedevano che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, le coperture assicurative restassero in vigore a favore dell'assicurato erano [...] cronologicamente anteriori alle Linee Guida ABI – ANIA del 22.10.2008, e pertanto non può costituire oggetto di contestazione il mancato recepimento di tali indicazioni nel quadro contrattuale di una polizza sottoscritta in data anteriore»*.

Espone la banca di avere preso contatti con la ricorrente *«proponendo il riconoscimento di un rimborso di Euro 7.784,47 a fronte dell'estinzione anticipata della polizza assicurativa»*, pari alla *«quota non goduta del premio unico versato all'atto della sottoscrizione della polizza»*, e che, ciò nonostante, non è stata raggiunta una soluzione transattiva della vicenda a causa delle maggiori pretese avanzate dalla ricorrente e relative, tra l'altro, alle *«rate del prestito personale addebitate successivamente alla surroga»*.

Lamentando, infine, che *«l'eventuale accoglimento delle richieste formulate dalla parte comporterebbe conseguenze patrimoniali inique dal momento che il rimborso delle rate del prestito cumulato al rimborso del pro-quota del premio della polizza si tradurrebbe in una indebita duplicazione di accrediti a favore della cliente, con una doppia restituzione del medesimo importo»*, la resistente conclude domandando a questo Collegio *«di dichiarare improcedibile, poiché non dedotta precedentemente in sede di reclamo, nonché infondata e immotivata nel merito ogni altra richiesta prospettata dalla ricorrente circa la restituzione delle rate del prestito personale e/o la compensazione con altre partite debitorie»*.

Diritto

Ritiene in primo luogo il Collegio che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca per carenza nel reclamo della domanda di estinzione del prestito personale non possa essere positivamente apprezzata. L'interpretazione delle richieste della ricorrente, sotto il profilo dello scopo che esse intendono



perseguire, e della interdipendenza fra le domande, induce infatti a ritenere che quanto chiesto con il ricorso fosse nella sostanza già divenuto oggetto di doglianza nel reclamo, segnatamente in relazione alla richiesta di portare il "premio non goduto" a compensazione con il credito della banca avente a oggetto le quote residue del prestito personale.

Venendo dunque al merito della controversia, osserva il Collegio che l'operazione negoziale in esame è riconducibile a quelle ipotesi, molto frequenti nella pratica dei mutui, in cui al mutuatario è fatta sottoscrivere un'assicurazione a copertura del rischio legato a taluni eventi che impediscano la restituzione delle somme erogate dalla banca. Nel caso di specie, il relativo premio, dovuto dalla cliente, è stato invece pagato dalla banca alla compagnia assicurativa anticipatamente e in un'unica soluzione, in forza di un accordo tra la banca e la cliente, che ha previsto l'erogazione a quest'ultima di un prestito personale per la restituzione rateale di quanto anticipato dalla banca.

Nell'ambito del descritto meccanismo, pertanto, l'intermediario è venuto a rivestire il doppio ruolo di mandatario all'incasso del premio in forza di autorizzazione della società assicuratrice, nonché di beneficiario della polizza medesima, stante il conferimento da parte della cliente di un mandato all'incasso di tutte le somme eventualmente erogate dalla compagnia a titolo di indennizzo.

Ciò premesso, tra il contratto di mutuo, la polizza assicurativa e il prestito personale è da individuare un'ipotesi di collegamento negoziale, ossia di *«meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi»* (Cass. 10 luglio 2008, n. 18884). Così, pur nella individualità di ciascun negozio, il detto collegamento crea un vincolo di reciproca dipendenza, nel senso che gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione di uno di essi si estendono agli altri. Ne deriva – con specifico riguardo al caso di specie – che l'estinzione anticipata del mutuo ha comportato il venire meno della ragione giustificativa della polizza assicurativa accessoria. Infatti, essendo venuto meno il debito, il cui adempimento era oggetto dell'assicurazione, è parimenti venuto meno il rischio assicurato, stante l'impossibilità che, in assenza di debito, si verifici un inadempimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Stante l'illustrata situazione, si dovrebbe configurare un diritto alla restituzione, *ob causam finitam*, della quota di premio riferita al restante periodo di polizza, che, come detto, non ha più giustificazione causale. Legittimata attiva alla ripetizione nei confronti dell'impresa assicurativa sarebbe la ricorrente, in quanto il pagamento del premio è stato bensì eseguito dalla banca, ma in rappresentanza della cliente, che quindi conserva la posizione sostanziale di creditore rispetto all'obbligazione restitutoria. Tuttavia, la conformazione del contratto assicurativo è tale per cui è ragionevole ritenere che l'impresa assicurativa rifiuterebbe la restituzione, sulla base di fondate motivazioni.

Ciò quindi comporta che la ricorrente venga a trovarsi obbligata a sostenere un onere economico (riferito al premio assicurativo) relativamente a un vantaggio patrimoniale che non potrà più conseguire. Sotto questo profilo, ad avviso del Collegio, non si può non tenere in considerazione che la cliente si è trovata a dover concludere un contratto di assicurazione, con il conseguente prestito personale, che si è rivelato per lei pregiudizievole, nel momento in cui avvalendosi di una facoltà di legge, ha proceduto all'estinzione con surrogazione del mutuo cui la polizza era accessoria. In questa prospettiva, la condotta della banca non va certamente esente da censure, in relazione al pregiudizio sopportato dalla cliente. È dato, infatti, di ravvisare una responsabilità della banca, che avrebbe dovuto, nella fase pre-contrattuale, comportarsi in maniera tale da tenere indenne la cliente dalle conseguenze negative che si sarebbero potute determinare all'esito della sottoscrizione della polizza.

La banca sarà pertanto tenuta a risarcire la cliente del pregiudizio subito.

Per la quantificazione del danno occorrerà fare riferimento alla situazione in cui si sarebbe potuta trovare la cliente considerando estinta la polizza assicurativa e il prestito personale contratto per il pagamento del relativo premio al momento della surrogazione del mutuo. L'importo del risarcimento corrisponderà a quanto dovuto dalla cliente in relazione alla quota di premio assicurativo "non goduto". Poiché tuttavia l'onere economico del premio è stato nella sostanza "rateizzato", attesa l'intermediazione del prestito personale, la cliente dovrà essere ristorata di quanto già pagato dalla data della surroga fino al giorno della presente pronuncia, e di quanto dovrà essere ancora dalla cliente pagato per restituire il prestito personale. Circa questo secondo profilo, l'importo dovuto dalla banca alla cliente a titolo risarcitorio, di facile e pronta determinazione, potrà, come prospettato dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

banca, compensarsi con l'importo dovuto dalla cliente alla banca a titolo restitutorio.

Occorrerà, dunque, in primo luogo, determinare la misura della quota di premio assicurativo non più dovuta. Al fine di tale determinazione, ad avviso del Collegio risulta congruo applicare, conformemente a precedenti decisioni, il criterio di calcolo che porti a dividere l'ammontare dell'intero premio corrisposto anticipatamente dalla banca all'impresa assicurativa (€ 8.941,33) per il numero di rate del prestito personale concesso (284) e quindi a moltiplicare l'importo unitario ottenuto (pro rata) per il numero di rate residue alla data dell'atto di "surrogazione del mutuo", stipulato il 20 gennaio 2010 (cioè n. 260). L'importo così calcolato ammonta a euro 8.185,72.

La Banca dovrà in secondo luogo determinare l'importo residuo del prestito personale contratto dalla ricorrente con riferimento alla stessa data del 20 gennaio 2010, decurtato della somma pari alle rate pagate dalla ricorrente successivamente a quella scadenza e fino alla data della presente pronuncia. Tale residua posta debitoria potrà essere compensata, come peraltro prospettato dalla stessa resistente, con il credito vantato dal cliente nei confronti della Banca, come sopra determinato.

Sottraendo dall'importo del premio assicurativo non più dovuto l'importo residuo del prestito personale così calcolato, si ottiene la somma che la banca dovrà versare alla ricorrente a titolo risarcitorio.

Per le ragioni che precedono, il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 8.185,72, pari alla quota di premio assicurativo non più dovuta: tale ragione creditoria sarà compensata con il debito restitutorio della ricorrente riveniente dall'estinzione anticipata del debito residuo, con l'obbligo della Banca di versare alla ricorrente l'eventuale somma residua.

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1142 del 01 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

II CASO.it